



Decreto Dirigenziale n. 818 del 22/09/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico

Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività
Produttive

Oggetto dell'Atto:

ARTICOLO 20 COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 FEBBRAIO 2006 N.128:
AUTORIZZAZIONE PER LA DISTRIBUZIONE E LA VENDITA DI GPL IN PICCOLI
SERBATOI NELLE PROVINCE DELLA REGIONE CAMPANIA QUALE OPERATORE
TERZO DELLA SOCIETA' LIQUIGAS S.P.A. CON SEDE LEGALE IN BRESCIA VIA
CEFALONIA, 70, ALLA SOCIETA' OMNIGAS S.R.L. DI NAPOLI VIA DI NISO,13 -

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE :

- a. con la legge 23 agosto 2004 n.239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" lo Stato ha trasferito le funzioni amministrative in materia di lavorazione stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato;
- b. con la Circolare MAP n.165 del 07 ottobre 2004 della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie Ufficio C4, ha emanato le prime indicazioni per il settore petrolifero a seguito dell'entrata in vigore della L.239/2004;
- c. con il Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n.128 è stato disposto il "Riordino della disciplina relativa all'installazione ed all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della Legge 23 agosto 2004 , n.239";
- d. con la Circolare n.6004 del 31 marzo 2006 recante le modalità di prima applicazione del citato Decreto Legislativo il Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie Ufficio C4;
- e. con l'art.4, commi 2 e 3, della L.R. 29/12/2005, n.24 è stato attribuito ai dirigenti la competenza all'adozione degli atti di gestione;
- f. con la D.G.R. n. 612 del 29/10/2011, le è stato approvato il Regolamento n. 12 "*Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania*", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- g. il comma 1, dell'art. 9 della Legge Regionale n. 12 del 28 novembre 2007, così come integrato dal comma 5 dell'art. 32 della L.R. n. 1/08, nel modificare la L.R. n. 11 del 4 luglio 1991 ha istituito nell'AGC 12, rinominata "Sviluppo Economico", il Settore 04 "Regolazione dei Mercati" struttura a cui, tra l'altro, è affidata la competenza della gestione delle attività relative alle autorizzazioni per le strutture di vendita e gli insediamenti produttivi;
- h. la Giunta Regionale con deliberazione n. 612 del 29/10/2011, ha approvato il Regolamento n. 12 "*Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania*", pubblicato sul BURC n. 77 del 16/12/2011;
- i. la Giunta Regionale con deliberazione n. 478/2012, come modificata in ultimo dalla DGR n. 710/2012, in attuazione di quanto previsto dal citato Regolamento n. 12/2011, ha approvato, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere, assegnando, in particolare, le competenze dell'ex Servizio 04 Impianti di distribuzione carburanti e oli minerali all'U.O.D. 04 "Energia e Carburanti" della D.G. 02 "Sviluppo Economico e Attività Produttive";
- j. la Giunta Regionale con deliberazione n. 427/2013 ha tra l'altro conferito l'incarico di Direttore Generale della D.G. Sviluppo Economico e Attività Produttive al Sig. Francesco P. Iannuzzi;
- k. con deliberazione n. 488/2013, la Giunta Regionale ha conferito, tra l'altro, l'interim di Dirigente responsabile della Unità Organizzativa Dirigenziale "Energia e Carburanti" al Dr. Fortunato Polizio;

CONSIDERATO CHE:

- a. con istanza inoltrata in data 27/08/2014, alla Regione Campania, Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, U.O.D. Energia e Carburanti, la Società OMNIGAS S.r.l. di Napoli, Via Di Niso, 13, ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la vendita di GPL in piccoli serbatoi nelle Province della Regione Campania, in qualità di operatore terzo della Società Liquigas S.p.a. con sede in Brescia alla Via Cefalonia, 70, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 20 del Decreto Legislativo 128/2006;
- b. la documentazione prodotta dall'Azienda distributrice Liquigas S.p.a. e dalla Società OMNIGAS S.r.l. comprende anche il contratto di concessione stipulato tra le Società innanzi citate registrato all'Agenzia delle Entrate Ufficio territoriale di Milano 2 al n.542.8 in data 10/09/2014;
- c. la Società Liquigas S.p.a. con sede in Brescia alla Via Cefalonia, 70, dichiara di essere in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 128/2006;

TENUTO CONTO che in virtù della suddetta dichiarazione fornita dalla Società concedente, la Società OMNIGAS S.r.l. di Napoli, Via Di Niso, 13, può esercitare la vendita di GPL in serbatoi, in qualità di operatore terzo facente parte integrante dell'organizzazione commerciale dell'azienda Liquigas S.p.a. con sede in Brescia alla Via Cefalonia, 70, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo 128/2006;

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di autorizzare, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 20 del citato D.Lgs.128/2006, la Società OMNIGAS S.r.l. di Napoli, Via Di Niso, 13, alla vendita di GPL in serbatoi nelle Province della Regione Campania quale operatore terzo della Società Liquigas S.p.a.;

ACCERTATA la regolarità della documentazione presentata dall'avente diritto;

VISTO :

- a. il R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367 ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 20 luglio 1934, n. 1303;
- b. la legge 7 maggio 1965 n.460;
- c. la legge 23 agosto 2004 n.239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia";
- d. la Circolare MAP n.165 del 07 ottobre 2004 della Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie Ufficio C4, recante le prime indicazioni per il settore petrolifero a seguito dell'entrata in vigore della L.239/2004;
- e. il Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n.128 di "Riordino della disciplina relativa all'installazione ed all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della Legge 23 agosto 2004 , n.239";
- f. la Circolare n.6004 del 31 marzo 2006 recante le modalità di prima applicazione del citato Decreto Legislativo il Ministero delle Attività Produttive Direzione Generale per l'energia e le risorse minerarie Ufficio C4;

ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 04 Energia e Carburanti e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente dell'Unità Operative Dirigenziale 51.02.04.

DECRETA

1. **ART.1** – La Società OMNIGAS S.r.l. di Napoli, Via Di Niso, 13, è autorizzata alla commercializzazione di GPL in serbatoi, nelle Province della Regione Campania quale operatore terzo facente parte integrante della organizzazione commerciale della Società Liquigas S.p.a. con sede in Brescia alla Via Cefalonia, 70, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 20 commi 2 e 3 del Decreto Legislativo n.128/2006;
2. **ART.2** – La Società OMNIGAS S.r.l., è obbligata ad esercire l'attività di vendita del prodotto GPL in esclusiva con il marchio della Società Liquigas S.p.a. con sede in Brescia alla Via Cefalonia, 70, e con recipienti di proprietà di quest'ultima;
3. **ART.3** – La Società OMNIGAS S.r.l., in adempimento a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 20 del citato Decreto Legislativo, **entro il 28 febbraio di ogni anno** dovrà inviare alla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, U.O.D. Energia e Carburanti, della Giunta Regionale della Campania, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si attesti il permanere del rapporto contrattuale tra le Società contraenti di cui al presente provvedimento;
4. **ART.4** – La presente autorizzazione, in caso di mancata dichiarazione sostitutiva così come stabilito dal sopracitato art.3 da parte della Società OMNIGAS S.r.l., costituendo violazione all'articolo 20 comma 3 del più volte citato Decreto Legislativo circa il permanere del requisito della Società autorizzata quale operatore terzo, è da ritenersi decaduta;
5. **ART.5** – Si fa obbligo alla Società OMNIGAS S.r.l., di acquisire tutte le ulteriori eventuali autorizzazioni occorrenti per la commercializzazione del prodotto GPL, di osservare le vigenti norme

fiscali, le disposizioni in materia di prevenzione incendi e tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di oli minerali;

6. **ART.6** – L'Amministrazione autorizzante non sarà in alcun modo responsabile per i danni di qualsiasi genere derivanti a terzi dall'attività di commercializzazione di GPL in recipienti svolta dalla Società OMNIGAS S.r.l., secondo quanto previsto dal presente provvedimento;
7. **ART.7** - Restano fermi tutti gli obblighi previsti nelle disposizioni citate nelle premesse nonché quelle derivanti dalla vigente normativa in materia, ivi compresi gli adempimenti di cui all'art.11 del Decreto Legislativo n.128/06.
8. Il presente decreto viene trasmesso:
 - 8.1 all' Assessore alle Attività Produttive;
 - 8.2 al competente Ufficio per la pubblicazione sul B.U.R.C., Registrazione Atti Monocratici e Archiviazione Decreti Dirigenziali.

Francesco P. Iannuzzi